

Studio Legale Olivieri Ciapetti & Partners
Attorneys and Counsellors at Law
Newsletter Gennaio 2005

a) Francia

La Francia attua la direttiva comunitaria sul commercio elettronico

La direttiva comunitaria sul commercio elettronico é stata introdotta nell'ordinamento francese. La "Digital Economy Law" é una traduzione quasi parola per parola delle disposizioni della direttiva europea anche se vengono aggiunte alcune particolarità in merito alla responsabilità degli internet service provider, alla comunicazione online e alla crittazione.

b) Cina

Brevetto esteso ai prodotti di contraffazione

In Cina i prodotti contraffatti possono essere coperti da brevetto.

L'International Herald Tribune (IHT) il 15 Dicembre ha riportato la notizia che in Cina i prodotti contraffatti stanno ottenendo i diritti di brevetto.

Una delle serie conseguenze é che le ditte che hanno conseguito il brevetto sui propri prodotti contraffatti potranno fare causa per violazione di brevetto alle aziende internazionali che hanno originariamente prodotto il bene copiato.

Per questa ragione IHT ha avvertito le società straniere, senza opportuna protezione per i propri marchi o brevetti, che potranno essere passibili di violazione di brevetto o di essere impossibilitate a penetrare nel mercato cinese.

L'inadeguatezza della legislazione sui brevetti é la responsabile di questa situazione.

Il governo cinese da' la priorità alle società che per prima hanno fatto richiesta di registrazione di brevetto/marchio rispetto a quelle che originariamente lo hanno creato o usato.

Inoltre la multa per imitazione di prodotto ammonta a 500.000 CNY e la causa é proibitivamente lunga.

Il quotidiano ha rimarcato il fatto che per raggiungere una decisione ci possono volere degli anni se sono coinvolte questioni sui diritti di proprietà intellettuale.

Per questa ragione é comune che una volta terminata la causa di merito i prodotti con un breve ciclo di vita come chips di computer o software non siano più sul mercato .

La Camera di Commercio statunitense calcola che le perdite delle società degli Stati Uniti della Comunità Europea del Giappone e della Corea ammonti a circa 50 miliardi di dollari.

c) Corea

Proprietà sui domini non concessa agli Cyber Squatters

La High Court ha statuito che i cyber-squatters che occupano domini senza possederne i diritti di proprietà intellettuale non possono vantare su di essi i relativi diritti di proprietà.

Se la causa arriverà alla Corte Suprema tutte le cause che hanno a che vedere con i cosiddetti "domain hunters" verranno riunite e l'abitudine delle società di vedersi costrette a pagare migliaia di dollari per acquistare i domini cesserà.

La High Court di Seoul ha reso un giudizio sulla causa che il querelante, Mr Choi, aveva perso contro la HSBC Holdings, la holding company della HSCB.

La Corte ha stabilito nella sentenza che Mr Choi aveva illegalmente registrato ed utilizzato un dominio perché aveva sviato gli utenti di Internet verso altri siti Internet anziché verso quelli correlati alla HSBC confondendo gli utenti con il marchio HSB e i servizi relativi.

La corte ha ritenuto che la parte del dominio "hsbc" è formato appunto solo dalle lettere minuscole di HSBC e che la parte relativa alla carta è correlato al business di carta di credito che il querelante conduce.

Inoltre la Corte ha chiarificato che la HSBC ha il diritto legale sul marchio HSBC dal momento che ha registrato il marchio/servizio.

Mr Choi registrò il dominio nel marzo 2003 e iniziò una causa quando la HSBC tentò di trovare una soluzione ricorrendo alla ICANN. Allo stato attuale la Domain name Dispute Resolution Committee (DDRC) si occupa di risolvere i conflitti con oggetto i domini.

I risultati tuttavia sono talmente scarsi che numerose organizzazioni inclusa la KOSDAK ha comprato domini dopo aver pagato ingenti somme di danaro.

d) Estonia

Aggiornamento legislativo: Contratti a distanza per i servizi finanziari

Recenti cambiamenti apportati alla Law of Obligations Act definiscono le caratteristiche dei contratti a distanza per quanto concerne le condizioni da applicarsi ai servizi finanziari e regolano il diritto del consumatore di ricevere le relative comunicazioni e di recedere dal contratto. Gli emendamenti implementano la direttiva europea sui servizi finanziari a distanza.

e) Israele

La corte pone limiti di durata per i procedimenti di arbitrato

La Corte Suprema di Israele ha dettato delle regole sui limiti di tempo concernenti i procedimenti di arbitrato. È stato confermato che l'Arbitration Act ha come fine quello di risolvere i conflitti fuori dall'area del tribunale alleggerendone il relativo lavoro, e l'allungamento dei procedimenti di arbitrato potrebbe minare questo obiettivo.

f) Italia

Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

Nel numero 295 della Gazzetta Ufficiale del 15 Dicembre 2004 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, concernente "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari".

Con tale Decreto viene stabilito che chiunque impieghi commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta (intendendo per tale una denominazione di origine o una indicazione geografica così come definite nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio), il segno distintivo o il marchio, registrati ai sensi del citato regolamento, è sottoposto a sanzioni amministrative.

Si riporta ai fini della completezza quanto stabilito dall'art.2 comma 2 "Chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.

Tale decreto ha lo scopo quindi di garantire la qualità, le caratteristiche e la provenienza dei prodotti DOP e IGP, Denominazione di Origine e Indicazione Geografica Protetta, che dato il bagaglio di tradizioni territoriali e culturali che portano con sé, devono essere protetti dagli abusi ed imitazioni.

g) Italia

Garante Privacy - 16 Novembre 2004

Codice di deontologia e buona condotta per finanziamenti e crediti al consumo

È stato definitivamente varato dal Garante per la Privacy (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) in data 16 Novembre 2004 il codice di deontologia e buona condotta per finanziamenti e crediti al consumo, sottoscritto dalle associazioni rappresentative del settore con la collaborazione delle associazioni dei consumatori.

Tale codice che entrerà in vigore a partire dal 1° Gennaio 2005 porterà con sé numerose innovazioni e risolve numerosi nodi che in passato avevano reso incerta la tutela dei dati personali nel campo del credito al consumo.

I "sistemi di informazioni creditizie" che subentrano alle cosiddette "centrali rischi" private dovranno essere sottoposte ad un insieme di regole che

a norma di legge, costituiranno condizione essenziale per la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati dalle società e dai soggetti privati che gestiscono centralmente i sistemi di informazioni creditizie, come pure dagli istituti di credito e finanziari che li utilizzano ai fini del rilascio alla clientela di prestiti personali, mutui o

finanziamenti.

Schematicamente e rinviando al testo completo del codice si enumerano le caratteristiche fondamentali:

- * La maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori attraverso una modulistica più chiara;
- * L'esattezza e la pertinenza dei dati nonché le esclusive finalità di tutela del credito, in base alle quali le informazioni presenti nei data base non potranno essere usate, ad esempio, per fare marketing o ricerche di mercato;
- * I tempi per segnalare le "morosità" (nei sistemi in cui sono registrati solo i consumatori che sono in ritardo nei pagamenti, dopo 4 mesi o in caso di mancato pagamento di 4 rate, nelle altre centrali rischi comunque soltanto dopo due mesi o rate di ritardo, in modo da evitare anche registrazioni di dati causate da errori o disguidi) e per conservare nei predetti sistemi i dati positivi e negativi;
- * Le richieste di credito, che vanno conservate in rete per non oltre 180 giorni. Se la richiesta non è accolta o è oggetto di rinuncia i dati possono essere conservati per 30 giorni;
- * Le "sofferenze" successivamente regolarizzate, che verranno cancellate dopo 1 anno, per ritardi fino a due rate, e dopo 2 anni, per ritardi superiori poi sanati;
- * Le informazioni su inadempimenti non regolarizzati, che possono essere conservate fino a 3 anni;
- * Le procedure adottate per semplificare l'esercizio da parte degli interessati dei diritti di accesso, rettifica o cancellazione dei dati e per garantire il tempestivo incontro da parte degli operatori del settore;
- * I principi da rispettare in caso di uso di particolari tecniche di elaborazione di giudizi o punteggi sul grado di affidabilità e solvibilità della clientela (il c.d. credit scoring) e di acquisizione di dati provenienti anche da altri registri, banche dati o archivi di fonte pubblica.

h) Italia

Novità in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi antocistici

Un recente articolo a firma di Marco Solferini, tratto da www.magistra.it, ha fatto il punto della situazione sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici. L'Autore ha eseguito un'analisi della giurisprudenza recente della Corte di Cassazione (in particolare delle sentenze 12597/99; 6263/01; 1281/02; 4490/02; 4498/02; 8442/02; 2593/03; 12222/03; 13739/03) , della dottrina più recente e delle prassi contrattuali attualmente messe in atto dagli Istituti Bancari e questo è quanto è emerso:

- Gli "usi contrari" idonei ex art. 1283 c.c. a derogare il principio ivi stabilito sono solo gli usi normativi in senso tecnico;
- Sempre ex art. 1283 dovrà desumersi la nullità delle clausole anatocistiche bancarie stabilite in base ad un uso negoziale;
- Le norme bancarie uniformi predisposte da un associazione di categoria non hanno forza normativa;
- Nel passato la convinzione da parte del cliente di sottoscrivere clausole anatocistiche sulla capitalizzazione trimestrale si basava non tanto sulla loro oggettiva legittimità quanto sulla loro inevitabilità ai fini dell'apertura di un rapporto con la banca. La sentenza della

C.S. del 4 Novembre 2004 ha stabilito che “l’evoluzione del quadro normativo impressa dalla giurisprudenza e dalla legislazione degli anni 90 (...) ha innegabilmente avuto il suo peso nel determinare la ribellione del cliente relativamente a prassi negoziali, come quella della capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolvendosi in una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente forte in danno della controparte più debole (...);

- Corte cassazione (9080/02 e 4490/02): “nessun tasso di interessi ultralegale può ritenersi convenuto dalle parti sicchè l’unico tasso sul quale la Banca opposta può conteggiare gli interessi deve ritenersi quello legale”. Questo punto fermo stabilito dalla Corte unito alla determinazione nel senso della illegittimità dei cosiddetti “interessi uso piazza” portano inevitabilmente all’applicazione del tasso legale e non a quello originario con la conseguenza che gli interessi trimestralmente percepiti e anatocistici saranno da scontarsi.

* * *

Ultimissime

E’ stata emanata la nuova normativa in materia di bandiera marittima e da diporto commerciale di San Marino

**DOTT. CARLO SARRA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE**
Via Timoteo Bertelli n.2 – 50133 FIRENZE – TEL. 055/5047105 – FAX 055/5048121

**A tutti i clienti
- loro sedi -**
Firenze, 7 Gennaio 2005

Circolare n.1/05

Circolare n. 1/2005 – Finanziaria 2005.

Con la votazione del Senato del DDL n. 3223-B è stata approvata la manovra finanziaria per l'anno 2005 e come di consueto, siamo a riepilogare, sommariamente e schematicamente, le principali novità introdotte dalla legge.

IMPOSTE DIRETTE

Novità in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche

In materia di imposta sui redditi delle persone fisiche sono state apportate modifiche sostanziali per la determinazione dell'imposta con effetto dal 1° gennaio 2005:

- Cambia il nome dell'imposta, che da IRPEF (imposta sui redditi delle persone fisiche) diventa **IRE** (imposta sui redditi);
- Gli scaglioni di reddito e le relative aliquote sono le seguenti:

Scaglioni di reddito Aliquote

Fino a _ 26.000	23%
Oltre _ 26.000 e fino a _ 33.500	33%
Oltre _ 33.500	39%

- Viene introdotto un **contributo di solidarietà** del **4%** sulla parte di reddito eccedente l'importo di _ 100.000;
- Anche per i redditi prodotti nell'anno 2005 è prevista la c.d. **clausola di salvaguardia**, ovvero la possibilità da parte del contribuente, in sede di dichiarazione, di applicare le disposizioni vigenti al 31.12.2002, se più favorevoli;
- Sono state abolite le detrazioni (diminuzione dell'imposta da pagare) previste per dipendenti, pensionati e professionisti e sono state sostituite con deduzioni (diminuzione della base imponibile) decrescenti rispetto all'aumentare del reddito; le deduzioni

massime (teoriche) sono pari a :

Σ _ 3.200, per coniuge a carico;

Σ _ 2.900, per ogni figlio a carico di età superiore a 3 anni;

Σ _ 3.450, per ogni figlio a carico di età inferiore a 3 anni;

Le deduzioni effettivamente spettanti sono progressivamente decrescenti all'aumentare del reddito (formula complessa) e non spettano per redditi superiori a _ 80.000 circa.

- Gli acconti del 2006 passano dall'attuale 98% al **99%** del rigo differenza dell'imposta dell'anno precedente;

Disposizioni contro l'evasione delle locazioni

Dovranno affluire all'Anagrafe tributaria i dati relativi ai contratti di fornitura di gas ed acqua (come già avviene per l'energia elettrica) che saranno incrociati con i dati relativi alla proprietà dei medesimi immobili; sempre all'Anagrafe tributaria e col medesimo intento, dovranno affluire i dati relativi alle denunce (ai fini dell'antiterrorismo) presentate all'Autorità di PS per variazioni di proprietà e nuove locazioni; alla fornitura di tali dati sono chiamati anche i mediatori immobiliari per le cessioni di cui hanno diretta conoscenza.

I poteri di accertamento del fisco vengono aumentati:

- ai fini dell'imposta di registro potranno scattare qualora l'affitto dichiarato sia inferiore al 10% del valore catastale;

- ai fini delle imposte dirette potranno scattare qualora l'affitto dichiarato sia inferiore al maggiore tra

β il canone risultante dal contratto ridotto del 15%

β il 10% del valore catastale.

Qualora sia stata omessa la registrazione del contratto di locazione dell'immobile, il canone accertato per presunzione di legge sarà pari al 10% del valore catastale dell'immobile e (con possibilità di prova contraria) una durata del contratto fino a quattro anni precedenti.

Affrancamento riserve in sospensione d'imposta

Le riserve ed i fondi in sospensione d'imposta, da un lato, ed i saldi attivi di rivalutazione, dall'altro, esistenti nel bilancio al 31/12/04 potranno essere affrancati pagando, entro giugno – luglio '05 in dichiarazione dei redditi '04, un'imposta (indeducibile) sostitutiva di qualsiasi altra tassazione, rispettivamente pari al 10% ed al 4%.

Proroga agevolazione affrancamento terreni e partecipazioni

Relativamente alle disposizioni relative alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili ed agricoli posseduti al 01/07/03, è prorogato il termine per versare l'imposta sostitutiva (per intero od in 3 rate annuali con interessi al 3%) e per redigere e giurare la necessaria perizia, dal 30/09/04 al **30/06/05**; solo se l'imposta sostitutiva, per l'affrancamento in questione, è stata versata entro il 30/09/04, i soli termini per redazione e giuramento perizia sono prorogati al 31/03/05;

Studi di settore

Ai fini dell'accertamento vengono introdotte misure penalizzanti per le imprese con ricavi non superiori ad _ 5.164.568,99 e per i professionisti, a valere già dal 2004; anche i redditi delle imprese in contabilità ordinaria non per opzione (ovvero con ricavi annuali superiori ad _ 309.874,14 se imprese di servizi, ovvero ad _ 516.456,90 se imprese esercenti ogni

altra attività) potranno essere accertati induttivamente (ovvero l'Amministrazione Finanziaria accerta maggiori ricavi "presunti", calcolati indirettamente dai costi contabilizzati e da dati extracontabili dichiarati, lasciando l'onere della prova contraria a carico del contribuente) in base alle risultanze dello studio di settore se **per due anni su tre consecutivi** i ricavi dichiarati sono stati più bassi rispetto a quelli calcolati dallo studio di settore (contribuente non congruo).

Tale accertamento potrà essere operato a carico di dette imprese in contabilità ordinaria anche quando dovessero emergere situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, che saranno individuati dall'Amministrazione Finanziaria.

L'eventuale adeguamento spontaneo, in dichiarazione dei redditi, ai ricavi o compensi calcolati dallo studio di settore sarà oneroso, tranne che per il primo anno di applicazione di uno studio di settore o per l'anno successivo alla sua revisione, in quanto entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi (giugno – luglio) dovrà essere versata anche una maggiorazione del 3% della differenza tra ricavi o compensi risultanti dallo studio di settore e quelli contabilizzati; tale maggiorazione non sarà comunque dovuta se detta differenza non sarà superiore al 10% dei ricavi o compensi contabilizzati. L'adeguamento ai ricavi calcolati dallo studio di settore avrà rilevanza oltre che per le imposte dirette (IRE o IRES) e l'IVA, anche per l'imponibile IRAP.

Pianificazione fiscale concordata (P.F.C.)

Le imprese e i professionisti che nel 2003 hanno compilato gli studi di settore potranno aderire, a decorrere dal periodo d'imposta 2005, alla **Pianificazione fiscale concordata**, rilevante sia ai fini delle imposte dirette che dell'IVA. Nelle prossime settimane l'Amministrazione Finanziaria proporrà la soglia minima di reddito che i contribuenti che aderiscono all'istituto dovranno dichiarare per il triennio 2005-2006-2007; (i ricavi o i compensi dichiarati dovranno comunque sempre essere congrui ai fini degli studi di settore) ed essi avranno 60 giorni di tempo per l'eventuale adesione (se la proposta del fisco è basata su elementi di fatto sbagliati, potrà essere variata in contraddittorio).

Con l'adesione il contribuente ottiene i seguenti vantaggi:

- la copertura da accertamenti ai fini delle imposte sui redditi; l'Amministrazione Finanziaria potrà comunque verificare e controllare e, nel caso in cui venga riscontrato un maggior reddito effettivamente conseguito rispetto a quello dichiarato, non inferiore a quello pianificato, vi sarà la decadenza dai benefici della P.F.C. e la conseguente notifica di un avviso di accertamento;
- la parziale copertura da accertamenti IVA; saranno possibili solo quelli induttivi basati sull'inattendibilità della contabilità e quelli analitico-induttivi;
- le aliquote marginali IRE (esclusa quella del 23%) e IRES sono ridotte di quattro punti percentuali se applicate alla parte di reddito dichiarato che supera quello pianificato;
- non sono dovuti i contributi Inps sempre sulla parte di reddito dichiarato che supera quello pianificato;

Si decade da detti benefici anche se il fisco dovesse constatare l'inadempimento di un obbligo formale IVA. Attendiamo le proposte dal fisco ma per i limitati vantaggi che offre, la P.F.C. interesserà pochi contribuenti.

IRAP

Novità in materia di IRAP

Saranno esclusi dalla base imponibile i costi sostenuti per i nuovi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per un importo massimo annuale di _ 20.000 per ogni dipendente e nel limite dell'incremento totale del costo del personale, se le nuove assunzioni hanno determinato un incremento nel numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato rispetto a quelli occupati in media nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2004.

Sono inoltre deducibili dalla base imponibile IRAP i costi per il personale dedicato alla ricerca e sviluppo , qualora vi sia un'attestazione di effettività di tali costi rilasciata dal Presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori contabili, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

Viene inoltre aumentata la deduzione forfetaria secondo la seguente tabella:

Base imponibile	Deduzione
Fino a _ 180.759,91	_ 8.000
Oltre _ 180.759,91 e fino a _ 180.839,91	_ 6.000
Oltre _ 180.839,91 e fino a _ 180.919,91	_ 4.000
Oltre _ 180.919,91 e fino a _ 180.999,91	_ 2.000

IVA

Novità in materia di IVA

E' ridotto il limite del volume d'affari per le persone fisiche che determina l'obbligatorietà della presentazione delle dichiarazioni in via telematica (già a partire dal periodo d'imposta 2004) da _ 25.822.84 a _ **10.000**.

Acquisto intra-UE di veicoli

I soggetti di imposta che acquistano autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi da un paese appartenente alla Comunità Europea, devono trasmettere entro 15 giorni, e comunque prima dell'immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario e il numero di telaio al Dipartimento dei trasporti terrestri.

Nuovo adempimento per i destinatari di dichiarazioni d'intento

Dal 1° gennaio 2005 il soggetto che riceve una dichiarazione d'intento (lettera inviata da un esportatore abituale per richiedere ai propri fornitori di non applicare l'IVA su cessioni di beni e/o prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti) dovrà trasmetterne il contenuto all'Agenzia delle Entrate entro il 16° giorno del mese successivo a quello del ricevimento, **solo per via telematica**.

In caso di mancato invio telematico o di invio con dati incompleti od inesatti il destinatario della dichiarazione d'intento sarà punito con una sanzione dal 100% al 200% dell'IVA non applicata e sarà responsabile in solido con l'esportatore abituale dell'IVA non applicata e quindi evasa in relazione all'infedeltà della dichiarazione d'intento ricevuta.

Responsabilità solidale acquirente in caso di mancato pagamento dell'IVA

In caso di cessioni di determinati beni, che saranno individuati con apposito decreto di prossima emanazione, il cui prezzo sia inferiore rispetto al valore di mercato, se il cedente omette il versamento della relativa imposta, l'acquirente è obbligato in solido al pagamento della stessa.

Proroga indetraibilità IVA per vetture e ciclomotori

E' prorogata l'indetraibilità dell'IVA in caso di acquisto di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli fino al 31/12/2005.

MISCELLANEA

Disposizioni in materia ICI

Proroga accertamenti ICI: relativamente alle annualità 2000 e successive, i termini per l'accertamento scadenti al 31/12/04 sono stati prorogati al 31/12/05.

I Comuni in presenza di immobili non dichiarati o classamenti catastali non in linea con i valori di mercato (valgono particolari regole di determinazione) potranno chiedere ai proprietari la presentazione dell'atto di aggiornamento entro 90 giorni;
Viene istituita l'applicazione dell'ICI anche su fabbricati o beni mobili stabili strumentali delle imprese.

Aumento spese di giustizia

Aumenta il contributo unificato anticipato da colui che intenta una causa civile, poi in genere addebitato a chi perde la causa medesima.

Indennizzo per chiusura piccole attività commerciali

Proroga spettanza indennizzo per chiusura attività commerciali (negozi) nel periodo 01/01/05 - 31/12/07.

Reintroduzione sanzione penale per omesso versamento ritenute risultanti da certificazione

Reclusione da sei mesi a due anni per il sostituto di imposta che non versa ritenute certificate per un ammontare superiore a _ 50.000.

Varie

Aumentano gli importi dovuti in misura fissa (quindi non quelli stabiliti in misura percentuale) per le imposte di registro, ipotecarie e catastali;
Aumentano le tasse di concessione governativa (es. marca sui passaporti, diritti per iscrizione nel registro delle imprese ecc. ecc.), l'imposta di bollo (es. marche da bollo per ricevute canoni di affitto e spese mediche, per documenti contabili per operazioni non assoggettate ad IVA, bolli su c/c bancari e postali ecc. ecc.), le tasse che si versano agli Uffici del Territorio (ex Catasto, per iscrizioni, certificazioni, rilascio copie, visure).

Cordiali saluti e buon anno.
Dott. Carlo Sarra

